

# COMUNE DI BRUINO Città Metropolitana di Torino

# GARA SOTTO SOGLIA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL "CENTRO D'INCONTRO GIOVANI" DAL 19 SETTEMBRE 2022 AL 19 LUGLIO 2025

CIG 91752518A5

# ALLEGATO 1 CAPITOLATO PRESTAZIONALE

# INDICE CAPITOLATO PRESTAZIONALE

	Premesse	2
1	Oggetto del servizio	3
2	Descrizione del contesto, articolazione e obiettivi del servizio	3
3	Finalità del servizio	5
4	Elementi minimi progettuali	6
5	Durata dell'appalto	7
6	Valore stimato dell'appalto	8
7	Oneri a carico dell'Appaltatore	8
8	Personale impiegato	9
9	Standard gestionale del personale	10
10	Rispetto della normativa	11
11	Norme antipedofilia	12
12	Clausola sociale	12
13	Incompatibilità	13
14	Dotazione consegna ed inventario dei materiali	13
15	Servizi aggiuntivi	14
16	Responsabilità	14
17	Coperture assicurative	14
18	Garanzia definitiva	16
19	Ruolo del Comune	16
20	Controlli e vigilanza sul servizio	17
21	Divieto di cessione del contratto	18
22	Inadempienze e penalità	18
23	Risoluzione di diritto del contratto	20
24	Decadenza dall'aggiudicazione	21
25	Recesso	22
26	Spese contrattuali	22
27	Fatturazione, pagamenti e obblighi di tracciabilità	22
28	Riservatezza e trattamento dei dati personali	24
29	Condizioni generali e particolari	25
30	Controversie e foro competente	25
31	Rinvio ad altre norme cogenti e/o volontarie	25
32	Struttura organizzativa competente	26

#### Premesse

L'esperienza tecnica e operativa ultraventennale delle politiche giovanili e di comunità nel territorio regionale ha permesso di definire alcuni tratti sostanziali del lavoro sociale che vede come protagonisti i giovani e gli adulti. La nuova Strategia dell'UE per la gioventù 2019-2027 si concentra su tre aree di azione:

- mobilitare: promuovere la partecipazione dei giovani alla vita democratica;
- collegare: mettere in contatto i giovani;
- responsabilizzare: sostenere il potenziamento del ruolo dei giovani attraverso la qualità, l'innovazione e il riconoscimento dell'animazione socioeducativa.

L'intesa tra il Governo e le Regioni che definisce i criteri di riparto per l'anno 2021 del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (FPG), istituito con Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha stabilito in particolare che Regioni, Province autonome e Autonomie locali realizzino interventi territoriali che siano in grado di dare risposte a livello di sistema territoriale, coinvolgendo a vario titolo, atteso il carattere trasversale delle politiche giovanili, le tematiche della educazione, della formazione, del lavoro e del sociale. In particolare, gli interventi devono essere volti a promuovere:

- servizi di orientamento alle competenze e al lavoro volti a favorire la transizione scuola/università/lavoro attraverso la costituzione di reti orizzontali e verticali fra istituzioni scolastiche e universitarie, enti di formazione professionale e organizzazioni produttive;
- progetti pilota diretti a rafforzare le competenze dei giovani ai fini del miglioramento della loro occupabilità nell'ambito della trasformazione digitale ed ecologica delle imprese, attraverso un dialogo costante con le organizzazioni produttive che consenta di rispondere efficacemente alle esigenze di sviluppo del territorio e alle esigenze delle imprese;
- iniziative volte a sviluppare nei più giovani la vocazione d'impresa, anche nell'ambito della promozione culturale e della valorizzazione del territorio;
- sostegno alla formazione delle giovani donne nelle materie scientifiche e tecnologiche e nelle materie finanziarie;
- iniziative di innovazione sociale finalizzate a prevenire e contrastare il disagio giovanile e il rischio di esclusione sociale, generati e/o accentuati dalla pandemia in atto e a promuovere il benessere multidimensionale dei giovani, soprattutto degli adolescenti, anche attraverso l'attivazione di sportelli di ascolto e di supporto psicologico.

Nell'implementazione degli interventi proposti, anche al fine di garantire un rafforzamento delle politiche giovanili sul territorio, le Regioni avranno altresì cura di supportare il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale nelle seguenti iniziative:

- promozione volta a favorire la diffusione della Carta Giovani Nazionale sul territorio, quale strumento del Governo finalizzato a promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni, sostenendone il processo di crescita ed incentivando le opportunità destinate a sostenere la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, anche con finalità formative;
- promozione integrata delle opportunità in favore delle giovani generazioni, nell'ambito della piattaforma web GIOVANI2030, realizzata a livello nazionale, con l'obiettivo di favorire, da un lato, l'attivazione dei giovani e una maggiore inclusione giovanile nel tessuto economico e sociale del Paese, dall'altro, coinvolgere tutti i soggetti utili (istituzioni, enti, associazioni, ecc.) in grado di fornire opportunità, strumenti e attività per favorire l'attivazione dei giovani.

### Articolo 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto è l'incarico per la gestione del "Centro d'Incontro Giovani" di via San Rocco 6, Bruino, un servizio finalizzato ad offrire opportunità di aggregazione per adolescenti e giovani in cui possano sviluppare percorsi di partecipazione e di socializzazione volti alla crescita personale e collettiva, all'acquisizione di autonomia, capacità critica e responsabilità.

Il servizio potrà subire variazioni sulla base delle reali esigenze e situazioni che durante l'anno potrebbero verificarsi e/o per modificazioni delle normative vigenti, senza che la ditta possa richiedere alcun indennizzo o risarcimento per la parziale o totale mancata attivazione del servizio stesso.

# Articolo 2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO, ARTICOLAZIONE E OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il Centro d'Incontro Giovani, aperto da novembre 2003, nasce con l'intento di offrire una risposta al bisogno di punti di aggregazione in fasce orarie accessibili, di spazi da utilizzare in modo informale ed autogestito, di instaurare un rapporto con adulti "competenti" diversi dalla famiglia, di stimolare negli adolescenti e nei giovani il senso di appartenenza alla comunità locale e con l'intento di prevenire ed intercettare le situazioni di disagio giovanile. Tale servizio deve garantire un luogo organizzato ed attrezzato per consentire esperienze socio/educative favorendo anche frequenze diversificate in rapporto alle esigenze dell'utenza.

L'intervento dell'impresa appaltatrice, dovrà tendere a consolidare gli obiettivi sopra descritti, in continuità con il lavoro svolto nei trascorsi anni, dovrà offrire interventi di animazione che dovranno essere rivolti ad assicurare il sostegno e la valorizzazione delle proposte dei ragazzi, a coinvolgere gli utenti nella gestione della struttura al fine di aumentare il

senso di appartenenza, a lanciare stimoli e suggestioni alternativi alle tendenze del momento, dovranno inoltre raccordarsi proficuamente con il territorio e mantenere od incrementare il livello di collaborazione con le associazioni e con i servizi. Il raccordo con il territorio prevede la conoscenza e la condivisione, da parte dell'impresa, delle iniziative sovrazonali rivolte ai giovani. Nell'ambito del primo Piano di Zona, il Tavolo Sovracomunale di Confronto e Monitoraggio delle Politiche per i Giovani, ha redatto un documento avente per oggetto "Linee di indirizzo su politiche giovanili" che sono state approvate dai Consigli Comunali dei rispettivi comuni coinvolti nell'azione e che sono tuttora attuali.

Punto focale delle linee di indirizzo sono gli obiettivi ai quali ogni amministrazione dovrà tendere e precisamente:

- a) approfondire e sviluppare un dialogo sistematico e strutturato tra gli organi politici,
   i giovani e le loro strutture rappresentative;
- b) favorire l'ascolto e la partecipazione di chi non appartiene ad organizzazioni strutturate:
- c) garantire un migliore collegamento tra i diversi livelli di rappresentanza e di dialogo, da quello locale a quello europeo;
- d) accrescere l'importanza e la presenza dei giovani nei processi elettorali: promuovere una partecipazione effettiva al voto e aumentare la loro presenza all'interno degli organi eletti.

Per il raggiungimento di tali obiettivi sono stati individuati i seguenti assi d'intervento:

- dare maggiore riscontro, migliorare la divulgazione e il sostegno al lavoro a favore dei giovani, garantendo in particolare l'orientamento e la formazione al lavoro di coloro che sono in situazione di disagio.
- riconoscere i giovani come protagonisti della loro vita civile e della loro autonomia, sostenendo la definizione di azioni, di iniziative e di progetti miranti ad un loro coinvolgimento diretto nella soluzione di problemi a livello locale;
- promuovere l'impegno dei giovani all'interno delle strutture partecipative, individuando e incoraggiando le azioni e i meccanismi in grado di favorire la partecipazione di tutti i giovani alla vita civile, garantendo in particolare gli aspetti relativi alle pari opportunità uomo-donna e le occasioni di partecipazione e di reinserimento sociale dei giovani in situazione di disagio.

Il raccordo con il territorio dovrà inoltre tenere in debito conto la collaborazione ed integrazione con il servizio di educativa territoriale e di educativa di strada.

Il programma degli interventi dovrà essere redatto all'inizio di ogni anno, in conformità con quanto previsto ai successivi articoli, e dovrà tenere conto delle attività degli altri servizi territoriali rivolti agli adolescenti ed ai giovani.

Il Centro d'Incontro Giovani sarà aperto per 12 ore settimanali.

L'orario di apertura all'utenza è previsto come segue:

- o martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
- o sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Gli orari ed i giorni sopra descritti hanno valore indicativo e pertanto potranno subire variazioni sulla base delle esigenze dell'utenza e dei progetti concordati con il Comune nel prosieguo dell'attività.

Potranno anche essere richiesti ampliamenti dell'orario di apertura, per i quali l'impresa dovrà assicurare la disponibilità, nei limiti del 20% (art. 106, commi 1 e 7 del Codice).

Sarà cura del Direttore dell'esecuzione e del referente dell'impresa valutare le strategie da adottare per il conseguimento degli obiettivi e per la praticabilità dei progetti da realizzare, all'interno del funzionamento del Centro d'Incontro Giovani e nell'ambito di un più generale coordinamento con gli altri servizi presenti sul territorio.

Eventuali eventi e iniziative proposte nel corso dell'anno, dovranno essere concordate con il Comune.

#### Articolo 3 FINALITÀ DEL SERVIZIO

La gestione del Centro d'Incontro Giovani persegue le seguenti finalità e obiettivi:

- favorire la partecipazione e l'appartenenza alla comunità attraverso la promozione della comunicazione, della socializzazione, della solidarietà, sostenendo forme di cittadinanza attiva e promuovendo la diretta partecipazione dei giovani alla costruzione delle politiche che li riguardano;
- favorire il protagonismo e la creatività dei giovani accogliendo le idee, dando spazio ai contributi innovativi che possono essere introdotti dalla creatività giovanile;
- favorire l'autonomia dei giovani attraverso il sostegno di percorsi ed opportunità per sperimentarsi nella produzione culturale e nella realizzazione di progetti e idee;
- promuovere, organizzare, coordinare e gestire concorsi di idee in cui i giovani possano presentare progettualità che riguardano la creatività giovanile nelle sue molteplici forme sportive, culturali, artistiche, sociali;
- incontrarsi per discutere e approfondire idee e pensieri (ad esempio, sulla rigenerazione urbana, ecc.);
- partecipare alla realizzazione di incontri, laboratori creativo/espressivi (percorsi di recitazione, canto, ballo, scrittura creativa, disegno, graffiti, riprese e montaggio audio/video, analisi televisiva e del suono, ecc.);
- partecipare o organizzare eventi sportivi, giochi studenteschi, ecc.;
- avere occasioni di formazione anche all'interno del contesto scolastico;
- avere occasioni di incontro/collaborazione con associazioni del territorio,

- opportunità di attivare contatti e di dialogo interculturali;
- avere possibilità di svolgere attività di volontariato (ad esempio a favore di anziani, biblioteche, ...) e di formazione tra pari (peer to peer);
- promuovere collaborazioni con le attività del territorio (ad esempio con locali ed esercizi commerciali);
- promuovere e realizzare iniziative contro la dispersione scolastica e il bullismo, collaborando con l'Istituto Comprensivo di Bruino.

# Articolo 4 ELEMENTI MINIMI PROGETTUALI

Rappresentano elementi minimi ed essenziali a livello progettuale:

- la disponibilità del personale necessario per la realizzazione del progetto e/o l'assorbimento del personale in forza all'operatore uscente oggetto quindi di clausola sociale;
- la garanzia della continuità, attraverso l'individuazione di personale stabile per tutta la durata dell'appalto. In considerazione dell'alta valenza relazionale del servizio, non saranno ammessi avvicendamenti di personale se non per gravi ed inderogabili motivi che dovranno essere comunque preventivamente segnalati al Comune;
- la produzione di relazioni al Comune sull'andamento del servizio (programma delle attività e relazione conclusiva dell'anno precedente, entro il 30 settembre di ogni anno, verifica periodica entro luglio di ogni anno) secondo gli indicatori indicati successivamente;
- la previsione di percorsi formativi per il personale;
- la descrizione delle iniziative e strategie di propaganda e promozione dei servizi sul territorio;
- proposte di attività strutturate, di attività ricreative e di animazione da realizzare anche fuori dal centro;
- eventuali proposte di gite e soggiorni specificando:

fascia d'età dei destinatari;

n. massimo di partecipanti;

durata, programma di massima e obiettivi;

numero e qualificazione dei dipendenti che condurranno l'attività;

- attrezzature e mezzi che l'aggiudicatario intende mettere a disposizione del progetto
- concrete modalità operative di raccordo con il territorio con particolare riferimento agli altri Centri di Aggregazione Giovanile ed alle associazioni giovanili

 sistema di valutazione degli interventi con la definizione di chiari ed appropriati indicatori e strumenti di verifica riferiti a ciascun obiettivo da raggiungere.

### Articolo 5 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in 126 settimane, corrispondenti ai seguenti periodi:

- dal 12 settembre 2022 al 15 luglio 2023, con sospensione dell'attività dal 24 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023;
- dall'11 settembre 2023 al 13 luglio 2024, con sospensione dal 24 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024;
- dal 9 settembre 2024 al 19 luglio 2025 con sospensione dal 23 dicembre 2024 al 19 gennaio 2025.

Considerando di regola l'apertura nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00, vengono stimate 12 ore settimanali di apertura per un totale di 504 ore annuali di attività frontali. Altresì vengono richiesti:

- n. 4 ore settimanali di attività di back office, per un totale di 168 ore annuali;
- n. 200 ore annuali per attività varie (incontri con Comune e/o con associazioni, rapporti con Cidis, scuole ed educativa di strada, attività sovrazonali, attività esterne al centro comprese gite e soggiorni, e altre).

Pertanto il complesso delle attività descritte è stimato in 872 ore annuali.

Il servizio è assicurato per il periodo indicato, con esclusione di domeniche e giorni festivi infrasettimanali, per un numero totale di giorni stimato in 496.

Il Comune si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere al rinnovo alle medesime condizioni per ulteriori 2 (due) anni.

Le suddette indicazioni di apertura del Centro d'Incontro Giovani e di organizzazione delle attività sono da intendersi come principi di massima, potendosi derogare e/o modificare in base alle esigenze del servizio e alla realizzazione di specifiche iniziative e/o progetti.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, stimabile in massimo 6 (sei) mesi. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

L'Appaltatore si impegna altresì a garantire, dopo la scadenza del contratto, la continuità del servizio fino alla nuova gara di affidamento.

È espressamente escluso il rinnovo tacito del contratto alla scadenza.

L'Appaltatore in ogni caso non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.

# Articolo 6 VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Il valore del presente appalto viene presumibilmente stimato, sulla base del numero di ore di servizio indicato all'articolo precedente, in € 19.000,00 (diciannovemila/00) annui, al netto IVA come per legge. Pertanto l'appalto risulta avere un valore stimato pari ad € 106.400,00 (centoseimilaquattrocento/00), oltre IVA come per legge, comprendente gli eventuali rinnovo e proroga. Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione e il personale esperto impiegato.

L'importo effettivo sarà quello derivante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Il Comune si riserva la facoltà di aumentare/ridurre le prestazioni oggetto del presente appalto nella misura massima del 20% dell'importo contrattuale. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106, comma 12, del Codice)

# Articolo 7 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Risultano a carico dell'Appaltatore:

- la conduzione del Centro d'Incontro Giovani comprensiva del servizio di apertura, chiusura, sorveglianza ed animazione durante le ore di apertura previste dal progetto,
- il personale necessario alla gestione del servizio secondo gli standard minimi indicati successivamente;
- la disponibilità del personale ad essere presente anche in caso di organizzazione di attività esterne al Centro d'Incontro, e ad effettuare trasferte nel caso di organizzazione di gite e/o viaggi;
- la progettazione delle attività da svolgersi, al fine di attuare un apposito programma di attività per ogni anno, oltre a programmazioni per attività determinate in corso d'anno;
- periodica verifica delle attività e del lavoro svolto;

- sostituzioni del personale temporaneamente assente;
- adeguata formazione del personale;
- fornitura di materiale di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività;
- la predisposizione di materiale pubblicitario e la divulgazione all'utenza dei servizi proposti e delle attività svolte attraverso i canali mediatici;
- ogni informazione su eventuali variazioni nell'erogazione ordinaria del servizio;
- apposita copertura assicurativa per danni e rischi imputabili all'attività dell'impresa.

L'Appaltatore dovrà individuare un coordinatore di riferimento abilitato a prendere decisioni immediate con il compito di rappresentanza della stessa nei rapporti quotidiani con il Comune nell'ambito della realizzazione dei progetti presentati.

Attraverso il proprio coordinatore l'Appaltatore dovrà:

- rendersi garante dell'organizzazione e dell'adempimento degli interventi progettati;
- garantire il rispetto dell'orario di servizio;
- conteggiare mensilmente il totale degli utenti frequentanti, ed ogni altro dato di carattere statistico necessario alla verifica del servizio, dandone comunicazione al Comune;
- fornire mensilmente il prospetto riassuntivo delle ore presentato dal personale impiegato nelle attività;
- segnalare eventuali casi di minori per i quali si renda necessario un intervento educativo mirato, concordando le relative modalità necessarie nonché gli eventuali interventi da parte dell'A.S.L. e/o del Consorzio Intercomunale di Servizi (C.I. di S.) di Orbassano;
- presentare la programmazione annuale ed una relazione di verifica sull'attività effettivamente svolta e sui risultati conseguiti entro settembre di ogni anno.

# Articolo 8 PERSONALE IMPIEGATO

Il personale utilizzato da parte dell'Appaltatore, per la conduzione e la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato, dovrà essere articolato come di seguito:

#### A) Coordinatore:

 titolo di studio corrispondente al diploma di laurea (vecchio ordinamento) in una delle seguenti discipline: psicologia, sociologia, scienze dell'educazione, filosofia oppure laurea specialistica o magistrale afferente alle classi equipollenti ai predetti diplomi di laurea;

- precedente esperienza documentata di durata almeno biennale come coordinatore nell'ambito di attività o iniziative di "progetto giovani" o simili;
- conoscenza informatica di base.

#### B) Operatori:

- diploma di istruzione secondaria di primo grado oppure titolo di educatore professionale socio-pedagogico.
- precedente esperienza documentata di durata almeno annuale come operatore nell'ambito di attività o iniziative di "aggregazione giovanile".

Il coordinatore e gli operatori dovranno essere automuniti.

I requisiti richiesti al personale impiegato nel servizio dovranno essere garantiti durante tutto il periodo di esecuzione dell'appalto (titolo di studio, esperienze professionali, competenze, idoneità morale, formazione e aggiornamento del personale). A richiesta del Comune, l'Appaltatore dovrà fornire la documentazione comprovante quanto richiesto.

Entro 10 (*dieci*) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta e comunque prima dell'inizio del servizio dovrà essere trasmesso al Comune l'elenco del personale impiegato con indicazione di qualifica e livello di inquadramento, unitamente al *curriculum vitae* sottoscritto di ciascuno ed all'indicazione dei contatti telefonici e email del coordinatore.

L'Appaltatore è tenuto ad informare il Comune di situazioni contingenti che comportino esigenze di sostituzione del personale, provvedendo con operatori aventi i requisiti previsti.

Ogni variazione del personale impiegato dovrà essere comunicata al Comune con preavviso di almeno 3 (*tre*) giorni lavorativi.

L'eventuale personale volontario, su cui dovrà essere espresso parere favorevole da parte del Comune, avrà funzioni complementari e non sostitutive rispetto ai parametri di impiego degli operatori sopra descritti. Con le stesse modalità potrà essere previsto l'affiancamento di animatori non in possesso dell'esperienza su indicata, di volontari del servizio civile nazionale, di tirocinanti delle scuole per animatori/educatori/scienziati della formazione e analoghi.

Il Comune si riserva il diritto di chiedere all'Appaltatore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi, senza che ciò possa costituire aggravio di costi per il Comune.

# Articolo 9 STANDARD GESTIONALE DEL PERSONALE

L'Appaltatore è responsabile del buon andamento del servizio e si impegna a garantire la qualità del medesimo anche attraverso:

 l'individuazione di un proprio Responsabile referente, il cui nominativo viene comunicato al Comune all'inizio dell'incarico, che si occuperà di assicurare la

- migliore organizzazione del servizio, tale responsabile sarà il referente diretto nei rapporti con il Comune;
- la presenza di personale in numero adeguato alle esigenze operative, mantenendo per tutta la durata del contratto il rapporto unità impiegate/qualifica professionale/ore di lavoro prestate, ritenuto valido per il corretto espletamento del servizio, mediante sostituzioni di personale per qualsiasi motivo assente;
- la promozione di iniziative atte ad evitare ogni interruzione del servizio stesso, con particolare riferimento a situazione di scioperi e vertenze sindacali.

L'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità del personale secondo i parametri sotto indicati per:

- la programmazione, gestione e la verifica dell'attività;
- la partecipazione del personale a riunioni con il Comune, le associazioni del territorio, la scuola etc.
- gli eventuali spostamenti del personale, in relazione alle attività programmate, comprese le trasferte.

# Articolo 10 RISPETTO DELLA NORMATIVA

L'Appaltatore deve garantire l'osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riguardo alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi e ad altre malattie professionali e di ogni altra ulteriore disposizione che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'Appaltatore si impegna ad osservare e attuare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione del contratto per la tutela dei lavoratori. Resta a carico dell'Appaltatore la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza. L'Appaltatore dovrà comunicare nella composizione dell'organigramma degli incaricati di responsabilità, i nominativi del Datore di Lavoro, Responsabile di prevenzione e protezione e del Medico competente.

L'Appaltatore deve, altresì, informare i suoi dipendenti e collaboratori che dovranno operare tenendo conto delle norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e nel Codice di comportamento integrativo del Comune di Bruino approvato con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 6/02/2014 e disponibile al seguente link del sito del Comune <a href="https://www.comune.bruino.to.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-

# Articolo 11 NORME ANTIPEDOFILIA

L'Appaltatore si obbliga a rispettare quanto stabilito dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, che ha inserito il seguente articolo 25-bis rubricato "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro" al D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313. Tale norma dispone: «Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600- bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori».

L'Appaltatore dovrà tenere, per ciascun dipendente, il certificato penale di data non anteriore a 6 (*sei*) mesi, che consegnerà, se richiesto, al Comune. L'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con il Comune, che comporterà la risoluzione del medesimo.

# Articolo 12 CLAUSOLA SOCIALE

In considerazione dei cambi di gestione, ai sensi dell'art. 50 del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" approvate con delibera 13 febbraio 2019 n. 114, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato dall'attuale operatore al momento della redazione del presente Capitolato, nell'apposito allegato, ove è recato l'elenco dei dipendenti distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica, nonché scatti di anzianità.

Per personale adibito al servizio si intendono tutti i lavoratori impiegati per lo svolgimento del servizio. Ai fini dell'applicazione della clausola sociale, si considera il personale dell'Appaltatore uscente calcolato come media del personale impiegato nei 6 (sei) mesi

precedenti la data di pubblicazione del bando.

Ai lavoratori saranno garantite le stesse condizioni economiche e normative preesistenti, ivi compresi scatti di anzianità maturati ed eventuali trattamenti integrativi salariali. Al termine del rapporto contrattuale, l'Appaltatore dovrà consegnare alla subentrante copia conforme dei fogli presenza, degli addetti al servizio, prestato negli ultimi 6 (*sei*) mesi. Dovranno altresì essere garantiti i passaggi di consegne necessari al subentro in modo da consentire il regolare avvio del nuovo servizio.

### Articolo 13 INCOMPATIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

### Articolo 14 DOTAZIONI, CONSEGNA ED INVENTARIO DEI MATERIALI

Prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio verrà consegnato l'inventario del materiale in dotazione, il quale dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

L'Appaltatore è responsabile "in toto" per i danni causati per negligenza, dolo e colpa. È comunque a suo carico il risarcimento dei danni e la spesa di ripristino parziale e/o totale del materiale danneggiato.

In qualsiasi momento ed in ogni caso alla scadenza contrattuale, le parti provvederanno alla verifica dell'esistente ed al suo buono stato di mantenimento.

La necessità di sostituzioni o reintegro di attrezzature danneggiate verrà di volta in volta valutata tra le parti assumendo gli opportuni accordi in riferimento alla natura ed alla causa del danno. In caso di acclarata responsabilità da parte dell'Appaltatore, il Comune provvederà all'addebito delle spese relative.

Le eventuali nuove attrezzature acquistate dall'Appaltatore a reintegro di quanto messo a disposizione dal Comune, rimarranno di proprietà di quest'ultimo al termine del contratto. Il Comune si riserva l'utilizzo del locale adibito a Centro d'Incontro Giovani, al di fuori degli orari di apertura al pubblico dello stesso, per attività ed iniziative proprie o di altre associazioni che saranno specificamente autorizzate. In tal caso saranno definite le modalità di utilizzo delle

attrezzature e le rispettive responsabilità.

#### Articolo 15 SERVIZI AGGIUNTIVI

Potranno ipotizzarsi forme di gestione ulteriori e complementari alla normale attività del Centro d'Incontro Giovani, anche secondo quanto offerto in sede di gara. Tali servizi potranno caratterizzarsi in interventi innovativi e/o aggiuntivi a quelli normalmente erogati nell'ambito del normale funzionamento della struttura.

### Articolo 16 RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore assume il servizio oggetto del presente Capitolato sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi.

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente Capitolato prestazionale dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico dell'Appaltatore. Qualora quest'ultimo non dovesse provvedere al risarcimento, il Comune resta autorizzato a provvedere direttamente, a carico dell'Appaltatore, trattenendo l'importo dal prezzo eventualmente dovuto e/o dalla cauzione definitiva.

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Inoltre, l'espletamento del servizio in oggetto verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio dell'Appaltatore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

# Articolo 17 COPERTURE ASSICURATIVE

In relazione a quanto su disposto, l'Appaltatore dovrà stipulare con primario istituto assicurativo obbligatoriamente:

una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi (RCT) in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio in oggetto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, alle Istituzioni Scolastiche, ai loro dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio di cui trattasi nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, anche per fatto degli educatori, degli utenti del servizio o altri. La polizza in esame dovrà necessariamente prevedere, tra le altre, le seguenti garanzie aggiuntive: danni alle cose in ambito lavori; danni alle cose in consegna e custodia; danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività. La presente assicurazione deve avere massimali non inferiori a:

- € 10.000.000 (dieci milioni/00) per ogni persona deceduta o che abbia subito permanenti lesioni personali;
- o € 3.000.000 (tre milioni/00) per danni da cose;
- una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile verso prestatori d'opera soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni I.N.A.I.L. (RCO) a copertura degli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro dall'Appaltatore dipendenti, da addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, nonché da parasubordinati, soggetti impiegati in lavori socialmente utili, lavoratori temporanei, occasionali o accessori, stagisti e tirocinanti. La polizza deve avere un massimale non inferiore a € 10.000.000 (dieci milioni/00) per ogni singolo evento ed € 5.000.000 (cinque milioni/00) per ogni persona.

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà presentare copia delle suddette polizze assicurative e dovrà poi dimostrare la regolarità dei pagamenti per tutta la durata del contratto.

Copia delle polizze e delle quietanze di pagamento del premio relativo alle scadenze annuali successive, per tutta la durata della gestione, dovranno essere consegnate al Comune.

Le polizze predette dovranno includere il Comune fra i soggetti "terzi" e recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria del Comune medesimo. Le Parti convengono espressamente che il Comune è assolutamente estraneo rispetto ad eventuali responsabilità circa infortuni o danni che dovessero derivare dalla esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato. L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o connessi all'esecuzione dei servizi medesimi. Il mancato rispetto dell'onere di manleva costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto e di escussione della cauzione definitiva, a titolo di penale forfetaria per inadempimento del contratto, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente e restando a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune medesimo.

In ogni caso l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza, sia qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale, sia qualora l'indennizzo fosse gravato di franchigie e/o scoperti tali per cui il terzo danneggiato non dovesse essere completamente tacitato, sia qualora il danno fosse escluso dalle condizioni di polizza.

Tutti gli obblighi dell'Appaltatore non cesseranno con il termine del contratto, se non con la totale soddisfazione di ogni spettanza dovuta, diretta o riflessa.

### Articolo 18 GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 103 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia è ulteriormente ridotta della metà ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice. Ciò a garanzia:

- dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali;
- del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più dal Comune rispetto alle risultanze delle liquidazioni o alle effettive competenze;
- del mancato pagamento delle penali.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento di quella provvisoria a titolo di penalità.

La cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate dall'art. 103, comma 5, del Codice.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione sino all'importo convenuto, entro il termine di 20 (*venti*) giorni.

La cauzione definitiva resterà valida per tutto il periodo del servizio e quindi fino al momento della formale liberazione del debitore principale del Comune, e quindi, in via generale, sino a 30 (*trenta*) giorni solari consecutivi dall'individuazione del nuovo operatore, sempre che non vi siano riserve o controversie in atto con il Comune.

# Articolo 19 RUOLO DEL COMUNE

Il Comune mette a disposizione dell'Appaltatore:

- i locali del Centro d'Incontro Giovani di via San Rocco 6, di circa mq 124 comprensivi di sala ritrovo e servizi, ed assume a proprio carico gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, quando i danni e/o inconvenienti non siano da attribuirsi a negligenza o incuria dell'impresa; assume

inoltre a proprio carico le spese di riscaldamento, acqua ed energia elettrica, nonché smaltimento dei rifiuti;

- la pulizia del locale e dei relativi servizi igienici, compreso il materiale necessario;
- l'arredamento dei locali, le attrezzature audio e video, ed i giochi (escluso il materiale di consumo), necessari al buon funzionamento del servizio, nella quantità e qualità in dotazione al momento dell'inizio del servizio stesso, materiale tutto risultante nell'apposito verbale di consistenza da sottoscriversi tra le parti. Tale materiale dovrà essere gestito con la massima cura e restituito, al termine della gestione, nelle medesime condizioni, salvo la naturale vetustà;
- copertura assicurativa del Centro d'Incontro Giovani per danni e rischi non imputabili all'Appaltatore.

#### Articolo 20

#### CONTROLLI E VIGILANZA SUL SERVIZIO

Il Direttore dell'esecuzione vigila sulla corretta esecuzione dell'appalto impartendo all'Appaltatore le disposizioni e le istruzioni necessarie. L'attività di controllo avverrà di concerto con l'Istituzione Scolastica, quale soggetto che maggiormente risulta in grado di fornire riscontro rispetto al servizio svolto dall'Appaltatore.

L'Appaltatore deve fornire trimestralmente al Comune una relazione concernente l'attività svolta e gli interventi realizzati con una valutazione dei risultati raggiunti.

È inoltre facoltà del Comune effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente Capitolato nonché al progetto presentato in sede di gara.

Qualora detti controlli dovessero evidenziare situazioni di carenza o mancanze tali da influire negativamente sul servizio, il Comune si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore per tutti i danni che dovesse essere chiamato a risarcire, salva la facoltà di risoluzione del contratto.

Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati nel contratto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il Direttore dell'esecuzione, con apposita comunicazione all'Appaltatore trasmessa tramite posta elettronica certificata ne ordina la sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, il Direttore dell'esecuzione comunicherà all'Appaltatore la ripresa.

# Articolo 21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Data la natura del servizio rientrante nell'allegato IX del Codice e conformemente alla disciplina specifica di cui all'art. 142 del Codice, non è ammesso il subappalto, in quanto il Comune ritiene che tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato debbano essere eseguite a cura dell'Appaltatore.

Pertanto è fatto assoluto divieto di cessione, anche parziale, del contratto.

# Articolo 22 INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti i servizi stessi.

Il Comune, effettuerà mediante il proprio personale o personale esterno previamente autorizzato, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla congruità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato prestazionale. Il Comune si riserva di applicare le penalità indicate nella tabella riportata successivamente.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze, al rischio per la sicurezza della salute degli utenti e alla ripetizione dell'inadempienza stessa.

Le penalità contemplate sono le seguenti:

<u>Importo massimo</u> <u>penalità</u>	<u>Tipologia inadempienza</u>
€ 100	Per ogni giorno di mancato rispetto dell'orario di apertura al pubblico e/o dell'orario di presenza concordato.
€ 200	Per ogni episodio di difformità delle prestazioni e/o inadempienze inerenti il livello qualitativo del servizio, ovvero di prestazioni rese senza attuare le indicazioni, procedure e linee di indirizzo fornite dal Comune
€ 300	Per ogni contestazione relativa all'impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti
€ 300	Per ogni episodio in cui si rilevi un contegno scorretto nei confronti degli utenti rilevato dal Comune e/o da reclami o segnalazioni da parte dell'utenza
€ 300	Per ogni giorno di assenza ingiustificata non preventivamente concordata ed autorizzata dal Comune

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'avvio del servizio.

€ 500

Per i casi non specificamente previsti l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile a insindacabile giudizio del Comune in rapporto alla gravità dell'inadempienza.

In relazione alle sopraindicate penali, il Comune si riserva il diritto di applicare una maggiorazione del 50 % (*cinquanta per cento*) della penalità base per ciascuna reiterazione successiva alla prima che si dovesse verificare durante il medesimo anno. A titolo esemplificativo:

- prima inadempienza: valore penale € 300,00;
- seconda inadempienza: valore penale € 450,00;
- terza inadempienza: valore penale € 600,00.

In caso di rilevante danno all'immagine del Comune derivante da pubblicazione su quotidiani, raccolta firma dei genitori, ecc., per disservizi imputabili all'Appaltatore, incluso il personale e operatori terzi, si procederà con insindacabile discrezione all'applicazione di una penale sino a € 5.000,00 (*cinquemila*), fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Nel corso del procedimento di applicazione delle penalità, il Comune si riserva la facoltà, con atto motivato e previa comunicazione scritta all'Appaltatore, di:

- riclassificare la tipologia delle non conformità rilevate e/o ridurre del 50% (cinquanta per cento) l'importo delle penalità in considerazione di ulteriori elementi emersi e dell'efficacia del correttivo apportato;
- applicare le penalità previste valutandone la gravità e conseguentemente graduando
   l'importo delle stesse, ove previsto.

Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4, del Codice, l'importo complessivo delle penali irrogate secondo i commi precedenti non può superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.

I rilievi inerenti le non conformità di servizi previsti dal presente Capitolato sono contestati tempestivamente all'Appaltatore.

Le non conformità di cui ai precedenti commi saranno successivamente notificate tramite PEC e l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 (*sette*) giorni consecutivi dalla notifica della contestazione stessa.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune, nella persona del RUP, e verrà notificato all'Appaltatore in via amministrativa, secondo i principi e le disposizioni di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241. Per l'importo della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della medesima, l'Appaltatore dovrà emettere apposita nota di credito, la quale verrà detratta dalla fattura del mese successivo.

Il Comune si riserva di pubblicare sul sito istituzionale l'elenco dettagliato delle penali comminate a tutela della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli utenti.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi ed eventuali disservizi dovuti a:

- cause di forza maggiore documentate;
- situazioni di emergenza documentate;
- cause imputabili al Comune.

L'Appaltatore non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con il comune. La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto, secondo quanto indicato successivamente.

#### Articolo 23

#### RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Quando nel corso del contratto il Comune accertasse che l'esecuzione del servizio non proceda secondo le condizioni stabilite dal contratto, può fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso d'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Appaltatore.

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta all'Appaltatore, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno all'Appaltatore e salva l'applicazione delle penali prescritte.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del Codice e dunque si considera grave inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dagli artt. 108 del Codice e 1453 del Codice Civile, oltre ai casi già previsti dalla normativa, il verificarsi di:

- apertura di una procedura fallimentare dell'Appaltatore;
- messa in liquidazione o cessione del contratto;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- interruzione non motivata del servizio;
- assenza non giustificata superiore a 3 (tre) giorni del coordinatore;
- reiterato contegno scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'Appaltatore adibito al servizio;
- cessione del contratto in spregio al previsto divieto;

- violazione ripetuta delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- inadempienze reiterate dell'Appaltatore nel corso del medesimo anno scolastico che il Comune giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
- reiterato mancato impiego del numero d'unità lavorative giornaliere dichiarate in sede d'offerta;
- reiterata mancata esibizione di documentazione richiesta in sede di controllo da parte del Comune o incaricati dal medesimo;
- difformità nella realizzazione del progetto educativo -pedagogico indicato in sede d'offerta;
- mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

Nelle ipotesi su elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal RUP a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'Appaltatore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 10 (*dieci*) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Comune, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto.

Saranno addebitati all'Appaltatore gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Comune, in caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, procede con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento della garanzia definitiva salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che il Comune intenda intraprendere a tutela dei propri interessi.

# Articolo 24 DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE

L'Appaltatore incorre nella decadenza dell'aggiudicazione e conseguentemente nella revoca della stessa nei seguenti casi:

- per non aver prestato o adeguato la garanzia definitiva su indicata;
- per intervenuta perdita dei requisiti generali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara;
- per intervenuta perdita dei requisiti speciali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara;
- per inadempimento ingiustificato in ordine all'obbligo di sottoscrizione del contratto nel termine indicato dagli atti di gara o successivamente dal R.U.P.;
- per inadempimento ingiustificato in ordine all'obbligo di pagamento di tutte le spese contrattuali;

- per produzione di false dichiarazioni in sede di gara.

La decadenza fa sorgere a favore del Comune il diritto di incamerare la cauzione provvisoria prodotta in sede di gara e di affidare il servizio all'operatore che segue immediatamente nella graduatoria definitiva, ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Sono a carico dell'operatore inadempiente le maggiori spese che il Comune dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente tra quelli in gara o altrimenti scelto. L'esecuzione in danno non esime l'impresa da eventuali responsabilità civili. La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora il servizio avesse già avuto inizio, salva la ripetizione di quanto dovuto.

## Articolo 25 RECESSO

Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei beni utili esistenti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 del Codice, cui si rinvia.

# Articolo 26 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, tasse ed imposte, nessuna esclusa, presenti e future inerenti e conseguenti al presente Capitolato ed al successivo contratto, che sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa, ivi comprese quelle di bollo e di registro, sono a totale carico dell'Appaltatore e dovranno essere versate dall'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto.

#### Articolo 27

#### FATTURAZIONE, PAGAMENTI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Le fatture, predisposte e trasmesse trimestralmente, o secondo il diverso termine concordato con il Comune prima della stipulazione del contratto, in modalità elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), dovranno essere intestate al Comune di Bruino (TO), Piazza Municipio 3, P.I. 02777470010, C.F. 86003310017. Dovrà essere utilizzato il codice di fatturazione elettronica IPA OH8JBC, le quali dovranno contenere il seguente riferimento: "Servizio di gestione del Centro d'Incontro Giovani 2022-2025 – CIG: 91752518A5".

In occasione e prima dell'emissione e trasmissione al Comune delle fatture ad opera delle società mandanti del RTI, la mandataria è tenuta a comunicare a ciascun ente aderente le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con

l'indicazione del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione della società mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle società mandanti costituisce condizione per l'accettazione delle fatture, pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalle società mandanti del Raggruppamento e in assenza di specifica comunicazione della società capogruppo che autorizza la fatturazione, il Comune rifiuterà la fattura ricevuta che non potrà essere ammessa al pagamento.

Le fatture emesse dovranno prevedere la scissione dei pagamenti (con IVA al 5 %).

I pagamenti saranno disposti ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e dell'art. 113-bis del Codice entro 30 (*trenta*) giorni dalla data di ricevimento (data del protocollo) delle fatture redatte secondo le norme in vigore e dopo l'accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da parte del Direttore all'esecuzione e la verifica delle eventuali penali da applicare.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società/delle Società che costituiscono il Raggruppamento attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all'autorità competente al ricevimento della fattura. Il termine di 30 (*trenta*) giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dal DURC risulti un'inadempienza contributiva, il Comune segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto caso, il Comune tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti della Società/ Società che costituiscono il Raggruppamento o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi impiegati nell'esecuzione del servizio, il Comune tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30 comma 5 e 6 del Codice.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997 n. 140, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente.

Il Comune, prima di procedere alla liquidazione, provvederà a eseguire il controllo di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, qualora applicabile, e ad adottare le misure ivi previste.

Nel caso di fatturazione relativa ad un periodo per il quale il Comune ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione, verrà detratto l'importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, l'Appaltatore è tenuto ad emettere e trasmettere al Comune specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dal Comune.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della L. 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG 91752518A5. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Appaltatore da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente servizio.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136.

Il Comune, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

#### Articolo 28

#### RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore si obbliga a mantenere riservate le informazioni relative alle attività di cui verrà a conoscenza in relazione al servizio in oggetto e si obbliga altresì ad impegnare il proprio personale a mantenere riservate tali informazioni in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e del Reg. (UE) 679/2016 (cd. "GDPR").

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore, nella persona del legale rappresentante, assumerà la qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati conferiti direttamente dagli utenti o dal Comune. In ogni caso, il trattamento potrà avvenire esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento sopra indicato, con divieto di comunicazione a terzi o diffusione dei dati, adozione delle misure adeguate di sicurezza previste dal Reg. (UE) 679/2016 e l'obbligo di comunicare al Titolare del trattamento violazioni di accesso, situazioni anomale o di emergenza, nonché eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, nel rispetto della normativa vigente.

#### Articolo 29

#### CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

Il servizio oggetto, oltre che dalle norme previste dal presente Capitolato e dal D.Lgs. 50/2016, è disciplinato dalla vigente normativa per la disciplina dei contratti e dal Codice Civile.

La presentazione dell'offerta da parte delle Imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa, dei relativi regolamenti e di incondizionata loro accettazione, nonché, alla completa accettazione del presente Capitolato.

In particolare l'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente tutte le clausole contenute nel presente Capitolato.

#### Articolo 30

#### CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

È fatta salva la facoltà di addivenire a soluzioni transattive delle eventuali controversie, nel rispetto dell'art. 208 del Codice.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune.

In caso di mancato raggiungimento della soluzione transattiva, se esercitata, o in ogni altro caso, per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato prestazionale e del conseguente contratto è competente il Foro di Torino, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

#### Articolo 31

#### RINVIO AD ALTRE NORME COGENTI E/O VOLONTARIE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia al Codice Civile

e dalle disposizioni legislative vigenti in materia, compresa la normativa europea.

# Articolo 32 STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE

La struttura organizzativa del Comune cui è affidata la gestione e il controllo dei servizi oggetto del presente Capitolato è il Settore Affari Generali e Servizi alla Persona.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Monica Busso (firmato digitalmente)